



COMUNE DI SIMALA

Provincia di Oristano

**Deliberazione del Consiglio Comunale
Numero 10 del 29-06-2026**

ORIGINALE

Oggetto: Validazione del Piano Economico e Finanziario (PEF TARI) della gestione del servizio dei rifiuti urbani per le annualità 2026-2029 secondo il MTR-3 allegato alla Deliberazione ARERA n. 397/2025/R/Rif.

L'anno **duemilaventisei** il giorno **ventinove** del mese di **giugno** alle ore **20:06** nella sede delle adunanze consiliari del Comune suddetto, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica di oggi notificata ai Signori Consiglieri a norma di legge, con modalità in videoconferenza ai sensi del Regolamento approvato con deliberazione C.C. n.2 del 27/04/2022, risultano all'appello nominale:

Sig. Atzei Gianmarco	Presente
Dott. Diana Raffaele	Presente
Sig.ra Pala Valeria	Presente in videoconferenza
Sig.ra Pani Sandrina	Presente in videoconferenza
Dott. Concu Gianfranco	Presente in videoconferenza
Sig. Doro Alessio	Presente in videoconferenza
Dott. Pusceddu Emilio Paolo	Assente
Geom. Scano Giorgio	Presente in videoconferenza

Consiglieri in carica n. 8

Di cui presenti n. 7 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Sig. Gianmarco Atzei in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Comunale Dott.ssa Enrica Olla, il quale svolge i compiti di consulenza giuridico-amministrativo ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D.Lvo 267/2000 ss.mm.ii.;

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale per poter validamente

deliberare, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

Relaziona in merito alla proposta depositata agli atti

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO della relazione del Presidente

PREMESSO che:

- con i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, è stata istituita la Tassa sui Rifiuti (TARI);
- con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della TARI;
- la TARI, istituita a decorrere dal 1° gennaio 2014, è destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
- la TARI è corrisposta dagli utilizzatori del servizio in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- ai sensi dell'art. 1 comma 651 della legge 147/2013, il Comune nella commisurazione della tariffa deve tener conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR n. 158/1999, recante le "Norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio del ciclo dei rifiuti urbani";
- ad opera della L. 205/2017 comma 527, al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, sono attribuite all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, come ridenominata ai sensi del comma 528 «Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente» (ARERA), con i medesimi poteri, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995 n. 481 le funzioni di regolazione e controllo, nonché la predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e l'approvazione delle tariffe definite;

PRESO ATTO che con la deliberazione ARERA n. 397/2025/R/RIF, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2026-2029, introducendo rilevanti novità nel contenuto e nel procedimento di approvazione dei costi efficienti del servizio rifiuti devono essere elaborati sulla base del nuovo metodo tariffario rifiuti (c.d. **MTR-3**), quali:

- un periodo regolatorio di durata quadriennale 2026-2029 per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie e delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, come risultanti dal piano economico finanziario redatto da ciascun gestore ed approvato, a seguito della validazione dei dati impiegati, dal pertinente organismo competente;
- un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell'ambito di un successivo procedimento;
- una eventuale revisione *infra*-periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano;

RICHIAMATA la determinazione ARERA n. 1/2025/DTAC di approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la predisposizione tariffaria per il periodo regolatorio 2026-2029;

VISTI:

- l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23/12/2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001, che prevede che *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”*;
- l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
- l'articolo 151, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000 per la fissazione del termine per la deliberazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATO l'art. 3, comma 5-*quinquies* del D.L. 228/2021 (c.d. Milleproroghe), che determina termini speciali rispetto a quelli generali sopra richiamati ai fini dell'approvazione delle disposizioni in materia TARI: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.”*;

RILEVATO che, con il MTR-3, l'Autorità di Regolazione ARERA disciplina la procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF), prevedendo il coinvolgimento di tre soggetti:

- Gestore: il soggetto che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero i singoli servizi che lo compongono, ivi inclusi i Comuni che gestiscono in economia. Predispone il Piano Economico Finanziario e lo trasmette all'Ente Territorialmente Competente;
- Ente Territorialmente Competente (ETC): verifica e valida i dati ricevuti dai gestori, definisce i parametri/coefficienti di sua competenza, elabora il piano economico finanziario definitivo e lo trasmette ad ARERA entro 60 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero entro 60 giorni successivi alla scadenza dei termini di legge per l'approvazione delle determinazioni tariffarie;
- ARERA: salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente Articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;

ATTESO che l'art. 1.1 dell'MTR-3, allegato “A” alla delibera 397/2025, definisce l'ETC come «L'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente»;

PRESO ATTO che, alla data odierna, il Consiglio Regionale non ha mai dato seguito alla Delibera istitutiva dell'Ente di Governo dell'ATO come programmato nel Piano suddetto, per cui il Comune è qualificato come Ente Territorialmente Competente (ETC) nel procedimento di validazione del PEF TARI secondo il MTR ARERA *pro tempore* vigente;

CONSIDERATO che il Comune, tramite l'Ufficio Tributi, svolge in economia l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti (GTRU) e, pertanto, assume il duplice ruolo di gestore ai fini della regolazione ARERA nonché di validatore in qualità di Ente Territorialmente Competente (ETC);

RICHIAMATO l'art. 30.3 dell'Allegato A alla Delibera ARERA n. 397/2025/R/RIF: *“Laddove il citato organismo competente risulti identificabile con il gestore, la validazione di cui al comma 30.1 può essere svolta da un soggetto, che può esser inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente o identificabile in un'altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli”*;

CONSIDERATO che, nel rispetto dei principi di imparzialità imposti dal MTR tra GTRU e ETC, l'amministrazione comunale ha individuato l'ufficio proponente la presente delibera come unità organizzativa interna dotata dei migliori profili di terzietà rispetto a tutti i Gestori del servizio integrato dei rifiuti urbani e, più in particolare, rispetto all'area di appartenenza dell'Ufficio Tributi, che è gestore delle tariffe e dei rapporti con gli utenti, assumendo le funzioni di ente territorialmente competente nelle more della procedura di validazione da perfezionarsi con approvazione definitiva da parte competente Consiglio Comunale come da normativa vigente;

PRESO ATTO che l'attività di validazione è stata svolta garantendo adeguati profili di terzietà, mediante individuazione di una struttura organizzativa distinta rispetto alle funzioni gestionali e con il supporto di un soggetto esterno specializzato, incaricato di fornire assistenza tecnico-istruttoria con rispettiva certificazione delle attività svolte in coerenza con le disposizioni del MTR *pro tempore* vigente, ferma restando, in ogni caso, la responsabilità dell'Ente territorialmente competente in ordine alla validazione dei dati e alla trasmissione della predisposizione tariffaria nei confronti dell'Autorità di Regolazione ARERA;

RICHIAMATO l'art. 7 della deliberazione ARERA 397/2025/R/RIF, che disciplina la procedura di predisposizione, validazione e approvazione del PEF;

VERIFICATO che la determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie;

CONSIDERATO che tutti i gestori individuati dall'ETC hanno trasmesso i dati di costo di propria competenza conformemente ai principi metodologici previsti dal MTR-3 e agli schemi tipo da adottare ai fini della validazione del PEF così come approvati dall'Autorità di Regolazione ARERA con propria Determinazione n. 1/DTAC/2025;

CONSIDERATO che il Piano Economico Finanziario secondo il MTR-3 ARERA è il risultato di un complesso documentale acquisito nelle varie fasi della procedura di validazione e, pertanto, tutti i documenti trasmessi dai Gestori unitamente a quelli redatti in tal sede ai fini della definitiva validazione vengono quivi espressamente richiamati anche in riferimento alle relazioni tecniche ed economiche riguardanti la gestione del servizio integrato comunale dei rifiuti urbani;

RILEVATO che l'ufficio tributi, avvalendosi del supporto tecnico e operativo di soggetto esterno specializzato, acquisita la rispettiva certificazione sullo svolgimento del procedimento

di validazione e sulla documentazione dal medesimo prodotta, in coerenza con il MTR *pro tempore* vigente, ha proceduto alla definizione per la validazione formale dei dati e delle informazioni comunicati dai gestori, necessari all'elaborazione del piano economico finanziario 2026-2029, secondo il MTR-3 allegato alla delibera ARERA 397/2025/R/Rif;

ATTESO che le entrate tariffarie determinate per ciascuna annualità del periodo regolatorio MTR-3 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, di seguito riepilogando gli indici di riferimento per la determinazione del limite della crescita e rinviando alla relazione di accompagnamento sulle motivazioni delle rispettive determinazioni di seguito riassunte:

	2026	2027	2028	2029
rpi_a	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%
X_a	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%
K_a	1,00%	1,00%	0,20%	0,10%
CRI_a	0,80%	0,80%	0,00%	0,00%
ρ_a	3,60%	3,60%	2,00%	1,90%

RILEVATO che dallo schema di Piano Economico Finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio come da seguente tabella di riepilogo:

	2026	2027	2028	2029
ΣT_a	€ 48.340	€ 50.045	€ 47.928	€ 47.923
ΣT_{a-1}	€ 49.150	€ 48.340	€ 50.045	€ 47.928
ΣT_{max}	€ 48.340	€ 50.045	€ 47.928	€ 47.923
Delta ($\Sigma T_a - \Sigma T_{max}$)	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0

TENUTO CONTO:

- della gestione in economia del servizio GTRU svolta dall'Ufficio Tributi e delle valutazioni operate in sede di equilibrio economico-finanziario, anche ai fini del rispetto del limite alla crescita tariffaria;
- della coerenza tra i costi riconosciuti in sede tariffaria e le condizioni economiche derivanti dall'affidamento del servizio di gestione integrata RU;
- della valorizzazione delle componenti a congruaglio ai sensi dell'art. 27 del MTR-3;

CONSIDERATO che risulta un delta eccedente il limite massimo tariffario per alcune annualità del periodo regolatorio vigente;

ATTESO che non si ritiene necessario procedere alla richiesta del superamento del limite alla crescita annuale, come da art. 4.4 del MTR-3 allegato A alla Deliberazione ARERA n. 397/2025/R/Rif, in quanto non si rilevano situazioni di squilibrio economico finanziario per la gestione del servizio integrato rifiuti rispetto al dato dei costi efficienti derivanti dall'applicazione del MTR-3;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 4.5 della Deliberazione ARERA n. 397/2025/R/RIF, le entrate tariffarie determinate secondo il MTR-3 costituiscono valori massimi e che, in presenza di condizioni di equilibrio economico-finanziario della gestione, è possibile applicare valori inferiori rispetto a quelli teoricamente riconoscibili;

RILEVATO che, all'esito dell'istruttoria svolta, l'Ente Territorialmente Competente ha ritenuto di avvalersi di tale facoltà, procedendo alla riduzione delle componenti di costo ammissibili al fine di garantire la coerenza tra i costi riconosciuti in sede tariffaria e le condizioni economiche derivanti dall'affidamento del servizio, preservando le efficienze conseguite in sede di gara;

DATO ATTO che tale scelta risulta conforme alle condizioni previste dalla regolazione, in quanto coerente con l'offerta economica di aggiudicazione del servizio e tale da non compromettere l'equilibrio economico-finanziario della gestione;

RICHIAMATO L'art. 1.4 della Determinazione ARERA n. 01/DTAC/2025, secondo il quale dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate:

- a) contributo del MIUR per le istituzioni statali scolastiche ai sensi dell'art. 33 *bis* del D.L. 248/2007;
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito delle attività di recupero di evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente Territorialmente Competente;

EVIDENZIATO che dal totale dei costi del PEF si sono applicate le detrazioni come dettagliate dalla tabella seguente:

<i>Dettaglio detrazioni 4.5 Det. 01/DTAC/2025</i>	2026	2027	2028	2029
Contributo del Ministero dell'Istruzione per le istituzioni scolastiche statali (articolo 33 bis del D.L. 248/07)	€ 221,62	€ 177,77	€ 177,77	€ 177,77
Entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrate derivanti da procedure sanzionatorie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

ATTESO che il costo complessivo di gestione servizio integrato rifiuti, considerando le detrazioni di cui al comma 4.5 della determinazione ARERA n. 01/DTAC/2025, risulta essere per ciascuna annualità riferita all'intero periodo regolatorio del MTR-3:

	2026	2027	2028	2029
ΣT_a	€ 48.340	€ 50.045	€ 47.928	€ 47.923
Detrazioni art. 4.5 della Det. n. 01/DATC/2025	€ 46	€ 271	€ 271	€ 271
Tariffa TARI	€ 48.294	€ 49.774	€ 47.657	€ 47.652

ATTESO che il suindicato costo complessivo di gestione del servizio integrato RU dovrà essere interamente coperto dalle susseguenti entrate tariffarie calcolate secondo il metodo indicato dal DPR 158/1999;

RICHIAMATA la Relazione di accompagnamento dell'Ente Territorialmente Competente allegata alla presente per il dettaglio di tutte le scelte tecniche operate ai fini della validazione

del PEF TARI dell'anno corrente, nonché l'intera documentazione assunta dai Gestori e operatori individuati ai fini del consolidamento di tutti i costi per la validazione del PEF TARI;

DATO ATTO che con successivo provvedimento si procederà all'approvazione delle tariffe partendo dalle risultanze finanziarie di cui al piano oggetto del presente provvedimento;

RITENUTO di dover quindi validare il Piano Economico Finanziario, al fine di poter garantire l'applicazione del tributo a partire dal 1° gennaio 2026;

DATO ATTO che tale piano è composto da una relazione tecnica descrittiva del servizio di gestione dei rifiuti e da una parte finale economica, nella quale vengono determinati i costi fissi e variabili da recuperare attraverso la tariffa calcolata secondo il MTR-3 ARERA allegato alla Deliberazione 397/2025, la cui intera documentazione tecnica ed economica è stata acquisita nel complesso della nuova procedura di validazione del PEF e, pertanto, la medesima viene quivi integralmente richiamata quale parte integrante ed essenziale della presente;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile (articolo 49, del TUEL) resi dai Funzionari;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

TUTTO CIÒ PREMESSO;

CON VOTAZIONE UNANIME espressa in forma palese

DELIBERA

LA PREMESSA costituisce parte integrante e sostanziale del deliberato e s'intende qui ratificata ad ogni effetto di legge;

1. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 30 del MTR-3 e in coerenza con le scelte operate e rese evidenti nella relazione di accompagnamento allegata, l'Ente ha provveduto alla validazione di un nuovo Piano Economico e Finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per le annualità 2026-2029 sulla base delle disposizioni del MTR-3 ARERA allegato alla Delibera 397/2025;
2. **DI DARE ATTO** che l'attività di validazione è stata svolta nel rispetto dei requisiti di terzietà di cui all'art. 30.3 del MTR-3 come indicato in premessa;
3. **DI DARE ATTO** che il costo complessivo di gestione servizio integrato rifiuti, considerando le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determinazione ARERA n. 01/DTAC/2025, risulta essere per ciascuna annualità riferita all'intero periodo regolatorio del MTR-3:

	2026	2027	2028	2029
ΣT_a	€ 48.340	€ 50.045	€ 47.928	€ 47.923
Detrazioni art. 4.5 della Det. n. 01/DATC/2025	€ 46	€ 271	€ 271	€ 271
Tariffa TARI	€ 48.294	€ 49.774	€ 47.657	€ 47.652

4. **DI DARE ATTO** che nel bilancio di previsione 2026-2028 verrà iscritta la corrispondente risorsa a titolo di TARI a copertura del costo del servizio;

5. **DI APPROVARE** gli Allegati 1 e 2 alla presente deliberazione, secondo gli schemi pubblicati con Determinazione ARERA n. 01/DTAC/2025:
 - a. **Allegato 1)** il Tool di Calcolo in Excel per la redazione del Piano Economico e Finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per l'intero periodo regolatorio del MTR-3 (2026-2029);
 - b. **Allegato 2)** la Relazione di accompagnamento dell'Ente Territorialmente Competente;
6. **DI DARE ATTO** che l'attività di validazione è stata svolta con il supporto dell'attestazione di validazione resa dal soggetto incaricato, acquisita agli atti dell'Ente e allegata alla presente determinazione (**Allegato 3**) quale parte integrante e sostanziale, quale elemento istruttorio a supporto delle verifiche di coerenza, completezza e congruità dei dati e del rispetto della metodologia tariffaria di cui al MTR-3;
7. **DI DARE MANDATO** all'unità organizzativa interna individuata come idonea allo svolgimento delle mansioni di Ente Territorialmente Competente alla trasmissione di tutta la documentazione costituente il Piano Economico Finanziario (PEF) TARI 2026-2029 ad ARERA entro 60 giorni dall'approvazione della presente ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI, ai sensi dell'art. 7 della deliberazione ARERA 397/2025/R/RIF.
8. **DI DICHIARARE**, ravvisata l'urgenza, con separata votazione unanime espressa in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D. Lgs. n. 267/00.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

Il Sindaco

Sig. Gianmarco Atzei

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Enrica Olla

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005)